



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttive per l'attuazione degli interventi relativi all'art. 4 lett. f) e all'art. 21 lett. c) della L.R. 14/2006 per la assegnazione dei contributi per restauri.

1 - Fonte normativa dell'intervento

Nell'ambito delle funzioni e compiti attribuiti alla Regione dall'art. 4, lettere f) della Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14, Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, l'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 21, lett. c) è autorizzata ad erogare in favore degli Enti Locali contributi in conto capitale a destinazione vincolata, per il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

2 - Finalità e obiettivi generali

La Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 si propone il perseguimento della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della Sardegna, in quanto fattore di crescita civile, sociale ed economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali europee e del Mediterraneo.

La normativa indicata si ispira ai principi di leale collaborazione, cooperazione, coordinamento e sviluppo di una comune e integrata progettualità fra soggetti pubblici e privati, anche attraverso la promozione di atti di coordinamento, di intesa e di accordo, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del rapporto fra beni, istituti e luoghi della cultura, relativi contesti territoriali e comunità di appartenenza.

Nell'ambito di questa prospettiva, prevede che l'esercizio delle funzioni di programmazione, ripartite fra differenti livelli istituzionali, debba essere attuato in modo coordinato secondo i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale e che la Regione operi congiuntamente con gli Enti locali, Province e Comuni e persegua ogni intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, con la Conferenza episcopale sarda, con le Università e con altri soggetti pubblici e privati.

Nella filosofia dunque di una strategia integrata, sotto ogni profilo, per la gestione del patrimonio culturale che anima tutto il dettato della legge regionale sarda sui beni culturali, gli interventi di restauro sul patrimonio culturale che concretizzano l'ambito della tutela, debbono, da una parte, essere strettamente integrati agli interventi previsti per la valorizzazione e fruizione del patrimonio, dall'altra prendere avvio da una azione coordinata dei vari soggetti istituzionali.

Pertanto, gli obiettivi generali da conseguire risultano:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l'integrazione fra azioni di tutela, valorizzazione e fruizione;
- la promozione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;
- lo sviluppo delle forme di associazione tra Enti Locali ed Enti locali e privati;
- la realizzazione dei sistemi museali territoriali e delle reti tematiche;
- la realizzazione del Sistema museale regionale;
- l'ottimizzazione e la qualificazione dell'offerta culturale relativa agli istituti e luoghi della cultura come definiti dal Titolo III della legge regionale n. 14/2006.

3 - Criteri di assegnazione

3.1 Tipologia dei beni ammessi a contributo

Gli artt. 4 lett. f) e 21 lett. c) della L.R. n. 14/06 prevedono la realizzazione di interventi di restauro relativi a beni culturali mobili ed immobili di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico sottoposti a tutela secondo le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs 42/04 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come modificato dall'art. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 156/06.

L'individuazione dei beni, oggetto di intervento, sarà operata oltre che su iniziativa diretta, anche sulla base delle istanze provenienti dagli Enti Locali interessati e dei dati emersi dall'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, storico-artistici, demoantropologici e di archeologia industriale della Sardegna, che l'Assessorato ha avviato nel 1996 e che attualmente prosegue con il Catalogo Unico Regionale unitamente alla realizzazione del progetto SICPAC con riferimento all'art. 4 lett. b) della L.R.14/2006.

3.2 Elementi di valutazione

I beni oggetto dell'intervento per cui è richiesto il contributo saranno selezionati prioritariamente in base alla loro rispondenza ai requisiti sotto enunciati che trovano fondamento nell'ambito delle finalità generali :

- valore storico-culturale per l'identità della comunità di riferimento e del popolo sardo;
- capacità di completamento di interventi già avviati;
- percentuale di cofinanziamento oltre quella minima prevista da parte del soggetto proponente;
- predisposizione di una programmazione integrata degli interventi di tutela del patrimonio culturale da parte dei Sistemi museali territoriali, delle reti tematiche, degli Enti Locali o Enti Locali ed istituzioni pubbliche e private associati;
- stato di conservazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- indicazione dei sistemi di monitoraggio dell'intervento in itinere;
- sistemi e procedure di valutazione e di manutenzione ex post;
- qualità e quantità della documentazione nelle diverse fasi (grafica, fotografica, analisi di laboratorio, etc);
- edizione dei risultati dell'intervento realizzato;
- messa a disposizione dei dati e degli elementi acquisiti per il Catalogo Unico Regionale dei Beni Culturali e per il Portale SardegnaCultura

Per quanto riguarda i beni mobili, inoltre, sarà valutata prioritariamente la loro pertinenza a beni architettonici già oggetto di restauro, e per i beni mobili d'interesse archeologico la loro pertinenza agli interventi di ricerca archeologica conclusi.

Per tutte le categorie dei beni dovranno essere garantiti l'utilizzo e la fruizione pubblica.

3.3 Soggetti ammessi a presentare istanza

Potranno beneficiare dei contributi gli Enti Locali singoli o associati nelle forme di legge e i Sistemi museali territoriali e le reti tematiche regolarmente istituiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 14/06.

Nel caso degli Enti locali associati e dei Sistemi museali territoriali e delle reti tematiche, l'istanza dovrà essere inoltrata dall'ente capofila, e ciascun Ente Locale associato o che aderisce al Sistema potrà presentare un numero di istanze non superiore a due.

Nel caso di Ente locale singolo potrà essere presentata una sola istanza.

I contributi a favore degli Enti Locali che presentino istanza in forma associata o nell'ambito di uno dei Sistemi soprarichiamati, potranno concorrere fino all'80% della spesa relativa all'intero fabbisogno dell'intervento proposto e la percentuale rimanente dovrà essere garantita dall'Ente beneficiario.

I contributi, a favore degli Enti Locali che presentino domanda singolarmente, potranno concorrere fino al 70% della spesa relativa all'intero fabbisogno dell'intervento proposto e la percentuale rimanente dovrà essere garantita dall'Ente beneficiario.

3.4 Tipologia degli interventi : art. 21 lett. c)

3.4.1 L'art. 21, lett. c), prevede l'erogazione di contributi relativi ad interventi volti ad assicurare la conservazione dei beni mobili ed immobili, finalizzati alla salvaguardia e tutela dei loro valori culturali e alla successiva valorizzazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I) Beni immobili:

Interventi ammissibili:

- a) restauro conservativo e consolidamento (secondo la definizione dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004);
- b) eventuali altre opere strettamente indispensabili a garantire l'accesso pubblico;
- c) interventi di messa in sicurezza dei beni relativamente ai progetti di gestione dei servizi, di cui all'art. 38 della L.R. n. 4/2000;

Interventi non ammissibili:

- a) sistemazione delle pertinenze ed eventuali locali annessi alle chiese (piazze, sagrati, case e saloni parrocchiali, locali per la catechesi ecc.);
- b) interventi di ricostruzione su beni allo stato di rudere;
- c) interventi di sistemazioni liturgiche;
- d) interventi di valorizzazione infrastrutturale (ad es. sistemazione viabilità, realizzazione parcheggi, piazzole, percorsi pedonali, realizzazione impianti di illuminazione, installazione cartellonistica, allestimento spazi di servizio, punti ristoro o altri interventi simili).

II) Beni mobili:

Interventi ammissibili:

- a) restauro di manufatti e reperti finalizzato al recupero di materiali in stato di particolare degrado e alla fruizione pubblica.

3.5. Ammissibilità delle spese

3.5.1 Spese ammissibili :

- a) l'importo dei lavori previsti nel progetto preliminare nel rispetto delle tipologie degli interventi ammissibili (punti 3.4.1 e 3.4.2):
- b) le spese generali di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo, I.V.A. e di studi e indagini geologiche, di consulenza di esperti, esami di laboratorio.

3.5.2 Spese non ammissibili :

- a) acquisizione di aree;
- b) acquisizioni di beni immobili o mobili.

4- Modalità di assegnazione

4.1 Modalità di redazione della istanza e documentazione da allegare



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per beneficiare dei contributi sopraindicati, gli Enti Locali associati e i Sistemi museali territoriali e le reti tematiche mediante l'ente capofila, o gli Enti locali singoli, dovranno predisporre relativa istanza in carta semplice, a firma del legale rappresentante dell'Ente, contenente l'indicazione dell'intervento o degli interventi richiesti e tale istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione in relazione ad ogni differente intervento indicato:

I) nel caso di bene immobile architettonico o archeologico:

- a) scheda del manufatto;
- b) documentazione fotografica che illustri esaurientemente il bene oggetto dell'intervento nell'insieme e lo stato di degrado nel dettaglio;

II) nel caso di bene mobile: scheda tecnica costituita da:

- a) una scheda descrittiva del manufatto, dello stato di degrado e delle operazioni relative all'intervento di restauro ;
- b) la documentazione fotografica ;
- c) il preventivo di spesa;

III) deliberazione della Giunta dell'Ente richiedente con la quale si impegna a:

- a) concorrere con fondi propri per l'importo pari alla quota eccedente;
- b) assicurare l'uso pubblico del bene e la manutenzione ordinaria ;
- c) garantire la disponibilità dei siti archeologici da parte dell'Ente Locale;

4.2 Verifica ammissibilità

Saranno ritenute non ammissibili le domande che:

- a) pervengano oltre i termini;
- b) non siano corredate dalla documentazione richiesta o che risultino incomplete;
- c) siano presentate da soggetto diverso da quelli previsti nei presenti criteri;
- d) prevedano uno spazio d' intervento diverso da quelli previsti.

L'Assessorato si riserva di chiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni (non sostanziali e non in contrasto con i requisiti di ammissibilità) della documentazione, ai fini della verifica complessiva della domanda indicando i termini per la loro presentazione. La mancata presentazione entro i termini previsti, determinerà l'esclusione dall'eventuale finanziamento.

4.3 Predisposizione del programma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel bilancio regionale 2007 è previsto uno stanziamento di € 5.000.000,00 per contributi a favore degli Enti Locali per interventi di restauro di beni culturali ai sensi dell'art. 21, lett. c) della L.R.14/2006.

Sulla base della predetta dotazione finanziaria, l'Assessorato della Pubblica Istruzione predisporrà il programma degli interventi per restauri che potranno essere ripartiti tra azioni di iniziativa diretta ed azioni su istanza degli Enti Locali interessati.

5-Termini per la realizzazione dell'intervento

Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della L.R.15/02, l'Ente beneficiario è tenuto ad assumere l'impegno dei fondi assegnati, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di impegno dell'Amministrazione regionale, **pena la revoca del contributo.**

6- Verifica e controllo

L'Assessorato si riserva di effettuare controlli e accertamenti di natura tecnica, amministrativa e contabile in corso e/o a fine opera secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R.24/87.

7-Validità criteri

I presenti criteri potranno essere aggiornati in sede di approvazione del Piano Triennale Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'art. 7 della L.R.14/06 come modificato dall'art. 28 comma 2, lett. b) della Legge Finanziaria 2007.